

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ONORATO e ARFÈ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1987

Riforme urgenti del codice di procedura civile

ONOREVOLI SENATORI. — 1. La situazione in cui si trova oggi la giustizia civile presenta tutti i connotati del disastro cronico.

Sono connotati a tutti ben noti. Tra di essi, il principale e il più evidente è quello della durata dei processi. Se per giungere ad una sentenza efficace ed esecutiva occorrono otto-quindici anni, è chiaro che il processo, invece di essere il luogo in cui si ottiene giustizia, è divenuto «lo strumento per allontanare nel tempo la realizzazione dei diritti, consentendo quindi una sorta di radicamento dell'ingiustizia. Esito, questo, tanto più perverso, in quanto tendenzialmente destinato ad attuarsi nei confronti dei soggetti deboli dell'ordinamento, posto che quelli economicamente e socialmente più provveduti riescano a realizzare, specie nel quadro di quel rigurgito contrattua-

listico che contraddistingue la presente stagione, forme alternative e sollecite di giustizia privata» (dalla relazione del senatore Lipari alla Commissione giustizia del Senato sul disegno di legge delega per la riforma del codice di procedura civile, discusso nella IX legislatura).

Il dato costituito dalla abnorme lunghezza dei tempi processuali è alimentato dagli altri fattori che caratterizzano l'attuale situazione di degrado della giustizia civile e, a sua volta, li alimenta. Vi è, anzitutto, l'inflazione del contenzioso: ruoli di mille-duemila cause per ciascun giudice rappresentano una condizione di per sè capace di neutralizzare qualunque intento di svolgere una funzione di direzione effettiva del processo, di contrastare le molteplici spinte alla diluizione degli

atti processuali o addirittura le più ostentate tattiche dilatorie. Sui tempi lunghissimi e sul contenzioso inflazionati si innestano poi gli effetti perversi di meccanismi processuali irrazionali, vecchi e farraginosi, capaci solo di deresponsabilizzare e di inaridire ogni velleità di impegno di giudici e di avvocati e comunque del tutto scollegati rispetto ai bisogni degli utenti.

Questo quadro, segnato da lentezze intollerabili e da ingolfamenti paralizzanti, crea poi a sua volta - insieme all'insufficienza dei modelli di tutela - un grave circolo vizioso: da un lato, esso contribuisce infatti a scoraggiare l'emergere a livello giudiziario di domande di giustizia collegate a valori fondamentali e non monetizzabili o comunque a profili per così dire «alti» di legalità e di giustiziabilità. D'altro lato - e reciprocamente - la povertà qualitativa di un contenzioso inflazionato e dominato dai recuperi di crediti e dai risarcimenti non può che contribuire a determinare, a sua volta, ulteriore frustrazione, non può che scoraggiare, cioè l'impegno culturale e professionale di giudici ed avvocati ad innovare nelle tecniche di tutela, nei modelli di interpretazione della realtà, delle norme e del proprio ruolo.

L'attuale situazione di crisi della giustizia civile - che pure presenta alcune eccezioni molto significative, come quelle relative ai settori della giurisdizione del lavoro e della giurisdizione cautelare - ha certo una pluralità di cause. Vi è il ritardo nella riforma dell'ordinamento giudiziario ed in particolare l'irrazionale distribuzione dei magistrati (è il problema, ormai scandaloso, della revisione delle circoscrizioni giudiziarie); vi è la carenza e l'arretratezza delle strutture materiali e personali; vi è l'inadeguatezza dello stesso diritto civile sostanziale; vi è altro ancora.

Ma è comunque essenziale ed urgente un intervento di radicale riforma dell'attuale modello processuale; un modello giustamente definito logoro e inefficace. Perchè, se è vero che non è mai esistita una legge processuale tanto buona da impedire, di per sè, nella prassi, un processo cattivo, è anche vero che la consapevolezza della pluralità e della interconnessione dei vari fattori di crisi della giustizia civile non può continuare a servire da alibi per l'immobilismo legislativo.

2. L'esperienza recente e meno recente dimostra la scarsa propensione del legislatore alla riforma del processo civile e quindi i tempi prevedibilmente molto lunghi di una riforma globale del codice di procedura.

Vi è quindi una giustificata diffusa sfiducia sulla realizzabilità, in tempi ragionevoli, di una riforma totale del processo civile, mentre diventa pressochè generale la segnalazione circa la necessità di una strategia parziale e anticipatrice che sia più sollecitamente realizzabile.

Condividiamo pienamente questa indicazione, ma riteniamo anche di dover richiamare l'esigenza, in primo luogo, che la riforma parziale sia, appunto, «anticipatrice» e non si riduca invece ad eterogenee misure tampone, tali da porsi in contraddizione con le auspicabili prospettive della riforma generale. Anche una riforma parziale richiede che siano delineate le coordinate fondamentali del quadro di riferimento nel quale si prevede che le anticipazioni dovranno coerentemente inserirsi. È necessario, quindi, operare fin d'ora una scelta impegnativa sui caratteri essenziali del modello di tutela giurisdizionale civile che si vuole attuare.

In secondo luogo, è necessario che la riforma, anche se parziale, abbia l'incisività e la radicalità che sono necessarie perchè essa possa avere effetti concreti, visibili e importanti in una situazione così degradata quale è quella attuale, e perchè possa, proprio in ragione della sua radicalità, suscitare una forte «ri-motivazione» negli operatori (così come è accaduto per la riforma del processo del lavoro), senza di che nessuna buona legge processuale può produrre risultati apprezzabili.

3. Un'indicazione concretamente operativa sulla via della strategia anticipatrice è venuta di recente dal «progetto provvisorio di riforme urgenti del processo civile» redatto dai professori Giovanni Fabbrini, Andrea Proto Pisani e Giovanni Verde su invito dell'Associazione tra gli studiosi del processo civile.

Un gruppo di magistrati ha immediatamente avvertito la grande e positiva importanza di questa iniziativa proveniente dal mondo accademico e ha inteso raccogliergli la sollecitazione ad un impegno di elaborazione e di

proposta che si misuri direttamente sulla specificità delle norme (e sulla concreta fattibilità e funzionalità di quanto esse prevedono).

Questa che presentiamo è una proposta di riforme urgenti del processo civile, elaborata da un gruppo di lavoro di Magistratura Democratica sulla base del progetto Fabbrini, Proto Pisani e Verde e nell'ambito di una più ampia e non ancora conclusa riflessione comune sulla giurisdizione civile, sul ruolo del giudice nel processo civile e sul disegno di legge delega.

La proposta riproduce l'impostazione - e molto spesso anche la formulazione - del progetto Fabbrini, Proto Pisani e Verde su molti punti importanti. In altri, invece, se ne discosta, più o meno recisamente. Ma, soprattutto, essa prevede anche misure anticipatrici ulteriori, di più ampia ed incisiva portata. I motivi di questa scelta li abbiamo già esposti: una riforma parziale troppo limitata, anche se corretta e condivisa, sarebbe fatalmente destinata ad annegare nella palude limacciosa dei disservizi e delle prassi attuali, senza riuscire ad avere nessuna incidenza. La delusione che ne deriverebbe, favorirebbe poi il radicarsi della convinzione che ogni tentativo è vano ed il perpetuarsi di quell'immobilismo fatalistico che ha segnato da molti decenni questo settore.

4. In sintesi, le nostre indicazioni sono le seguenti:

I. Il tribunale viene configurato come giudice monocratico, salvo limitate riserve di collegialità per alcune materie. L'opzione per il giudice monocratico è ormai pressoché concorde in tutti i settori. Pur riconoscendo l'importanza della collegialità e l'apporto di riflessione e di confronto della camera di consiglio, è impossibile non riconoscere che il giudice collegiale di primo grado è un lusso non più consentito sul piano della efficienza del sistema. Ma, soprattutto, la monocraticità del giudice è l'unica via percorribile per superare l'attuale incongruo diaframma tra istruttoria e decisione (un diaframma assolutamente incompatibile con i principi cardine dell'oralità, dell'immediatezza e della concentrazione, ai quali tutti dichiarano di chiamarsi) e per responsabilizzare davvero il giudice nella conduzione del processo. Certo, la soluzione da noi indicata rende incongrua la compresen-

za di tribunale e pretore. L'obiezione è tanto facile, quanto giusta, ma non è decisiva. Questo e solo questo è, infatti, ciò che può essere fatto ora, in attesa dei tempi lunghi di una riforma ordinamentale che attui il giudice unico e monocratico di primo grado, con l'abolizione dell'attuale pretore. La relativa incongruità formale della soluzione qui proposta è, del resto, più che ampiamente compensata dai concreti e decisivi vantaggi che essa comporta per la funzionalità e per la qualità del processo. E si tratta di una soluzione agevole, attuabile immediatamente senza eccessivi traumi, come dimostra la recente esperienza delle norme transitorie del nuovo processo del lavoro, che assegnarono al tribunale come giudice singolo la cognizione delle controversie di lavoro già pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge.

II. Viene aumentata la competenza del conciliatore a tre milioni (limitatamente alle cause di risarcimento del danno a cose derivante da circolazione stradale) e viene aumentata a dieci milioni la competenza del pretore. È previsto poi un sistema di adeguamento automatico dei limiti per valore delle competenze, onde rapportarli alle variazioni di valore reale della moneta.

Al pretore viene attribuita la competenza esclusiva in materia di locazioni e condominio, in modo da renderlo tendenzialmente il giudice dell'abitazione. Viene invece esclusa la proposta di attribuire al pretore tutte le cause di infortunistica stradale: un siffatto massiccio trasferimento del carico giudiziario determinerebbe la paralisi da ingolfamento di tale organo, oltre a renderlo sostanzialmente un giudice di secondo livello.

III. Vengono introdotte preclusioni alla rilevabilità di ufficio o su istanza di parte delle questioni di competenza e ne viene semplificata la trattazione: tali questioni dovranno essere sollevate e decise subito, per evitare i casi di lunghe e complesse istruttorie messe alla fine nel nulla.

IV. È esclusa l'efficacia automaticamente sospensiva del regolamento di giurisdizione, spesso usato come espediente per bloccare il processo.

V. Viene riformata - secondo le indicazioni del progetto Fabbrini-Proto Pisani-Verde - la

fase preparatoria del processo, al fine di assicurare che le parti mettano tempestivamente sul tavolo tutte le loro carte e per eliminare l'attuale irrazionale sovrapposizione tra fase preparatoria e fase istruttoria. A tal fine è previsto un regime di preclusioni e di decadenze sostanzialmente analogo a quello del processo del lavoro, ma per l'indicazione dei mezzi di prova è previsto un momento successivo a quello della precisazione completa delle domande, eccezioni, allegazioni e contestazioni. La comparizione personale delle parti alla prima udienza è assicurata da disposizioni analoghe a quelle del processo del lavoro.

VI. Rispetto al progetto già menzionato, la nostra proposta contiene alcuni temperamenti alla rigidità del regime delle preclusioni, al fine di renderlo più equo e concretamente praticabile, senza peraltro snaturarlo.

VII. È modificata la disciplina delle nullità della citazione, in modo da renderla coerente con il nuovo regime della fase preparatoria e delle preclusioni.

VIII. È prevista la pubblicità di tutte le udienze, per garantire il pubblico controllo su comè viene esercitata la giurisdizione.

IX. È prevista l'immediata estinzione del processo se le parti non si costituiscono o non si presentano all'udienza, eliminando così l'attuale rinvio ad altra udienza e la successiva fase annuale di quiescenza (articoli 171, 181 e 309 del codice di procedura civile).

X. Viene introdotta, analogamente al processo del lavoro, la possibilità di emettere ordinanze, nel corso del processo, per l'immediato pagamento di somme non contestate o già provate.

XI. Per salvaguardare il principio del contraddittorio è previsto il diritto della parte a controdedurre in caso di esercizio da parte del giudice dei propri poteri di iniziativa istruttoria e tali poteri vengono relativamente ampliati.

XII. È prevista la possibilità, per il giudice singolo e per il pretore, di leggere in udienza il dispositivo della sentenza con una sintetica indicazione dei motivi della decisione. Si tratta di una innovazione opportuna per le cause semplici e particolarmente importante, posto che la redazione delle motivazioni costituisce

il vero «collo di bottiglia» che condiziona la resa di tutta la macchina giudiziaria civile.

XIII. La sentenza di primo grado viene resa provvisoriamente esecutiva, con previsione della facoltà del giudice che l'ha emessa o del giudice di appello di sospendere l'esecuzione per gravi motivi.

XIV. Viene drasticamente limitata l'introduzione di nuove eccezioni e nuove prove in appello.

XV. Viene introdotta un'unica disciplina procedurale per il rilascio di tutte le misure cautelari, con la previsione di un regime unitario in tema di competenza (da noi attribuita al pretore prima dell'inizio della causa di merito, ovvero al giudice di quest'ultima quando essa è già iniziata), nonché di durata, revoca e attuazione della misura stessa.

5. Le misure di riforma che qui proponiamo sono dirette principalmente a perseguire fini di razionalizzazione e di funzionalità del processo, nella convinzione che questi, nella situazione data, siano obiettivi necessariamente preliminari a qualunque altra scelta di modello.

Pur nel suo carattere parziale e pur nel quadro di coerenza con il progetto generale che abbiamo cercato di mantenere, la proposta lascia per così dire scoperti alcuni punti in ordine ai quali, invece, anche un intervento di riforma urgente dovrà compiere scelte significative. Anche in ciò si identifica il carattere di provvisorietà dell'articolato che segue.

In esso, infatti, il problema del ruolo del giudice e dei suoi poteri istruttori è poco più che sfiorato, mentre si tratta di un profilo essenziale per la definizione del modello di processo e del tipo di giustizia che si vogliono attuare.

Su questi punti la riflessione deve ancora maturare, ma confidiamo che la riforma parziale che proponiamo possa favorirla.

Si tratta di mettere a fuoco il tema generale della effettività della tutela giurisdizionale e, in questo quadro, in particolare di risolvere il problema dell'esecuzione; di individuare tecniche di tutela processuale capaci di assicurare a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello che egli ha il diritto di avere, superando l'attuale modello prevalentemente risarcitorio

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

o sanzionatorio; di configurare procedimenti sommari non cautelari per la tutela di diritti a contenuto prevalentemente non patrimoniale.

Onorevoli senatori, confidiamo che il Parlamento voglia dare sollecita e positiva acco-

glienza a questa proposta, anche per non dissipare uno dei più seri e fattivi contributi che il mondo accademico e giudiziario ha saputo offrire per il superamento della crisi della giustizia civile del nostro paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Competenza del conciliatore*). - Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

È altresì competente per le cause di valore non superiore a lire tre milioni relative al risarcimento del danno prodotto a cose dalla circolazione di veicoli».

Art. 2.

1. L'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Competenza del pretore*). - Il pretore è competente per le cause di valore non superiore a lire dieci milioni, in quanto non siano di competenza del conciliatore.

È competente, qualunque ne sia il valore:

1) per le azioni possessorie, per la denuncia di nuova opera e di danno temuto e per i provvedimenti di urgenza previsti dall'articolo 700, salvo il disposto degli articoli 688, 701 e 704;

2) per le cause relative ad apposizioni di termini e osservanza della distanza stabilita dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

3) per tutte le controversie relative ai rapporti di locazione e di affitto;

4) per tutte le cause relative al condominio negli edifici».

Art. 3.

1. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - (*Incompetenza*). - L'incompetenza per materia e quella per territorio nei casi

previsti dall'articolo 28 possono essere rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione di cui all'articolo 183.

L'incompetenza per valore e quella per territorio fuori dei casi previsti dall'articolo 28 devono essere eccepite a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le altre parti costituite aderiscono a tale indicazione la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.

Le questioni di competenza sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione».

Art. 4.

1. All'articolo 14 del codice di procedura civile, i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 5.

1. L'articolo 128 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 128. - (*Pubblicità delle udienze*). - L'udienza è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume ovvero di tutela della riservatezza delle parti o dei testimoni.

Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni».

Art. 6.

1. Nel titolo I del libro secondo del codice di procedura civile, prima del capo I è inserito il seguente:

«Capo 0I. - *Della composizione del tribunale nei giudizi in materia civile.*

Art. 162-bis. - (*Composizione del tribunale*). - La giurisdizione civile, nelle materie attribuite alla competenza del tribunale, è esercitata da un giudice singolo, salvo che nelle ipotesi previste dall'articolo seguente.

Art. 162-ter. - (*Attribuzioni del collegio in materia civile*). - Nella materia civile il tribunale giudica in collegio composto da tre giudici:

- 1) nei giudizi di appello avverso le sentenze del pretore;
- 2) nei giudizi in materia elettorale;
- 3) nei giudizi di interdizione e inabilitazione;
- 4) nei giudizi e nei procedimenti in camera di consiglio previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 5) nei giudizi di riesame dei provvedimenti cautelari;
- 6) nei provvedimenti camerali previsti negli articoli 2409 e 2450 del codice civile;
- 7) nei giudizi in materia di successioni ereditarie.

Il collegio è investito di tutte le domande ed eccezioni proposte in un medesimo processo anche se solo per alcune di esse è previsto il giudizio collegiale a norma del comma precedente.

La norma di cui al comma precedente si applica anche nel caso di procedimenti relativi a cause connesse riuniti ai sensi dell'articolo 274.

Art. 162-quater. - (*Norme applicabili al giudice singolo*). - Nel procedimento davanti al giudice singolo si applicano, se non risulta altrimenti, le norme stabilite nei successivi capi del presente titolo ed il giudice singolo esercita congiuntamente le funzioni attribuite dal codice e dalle altre leggi al giudice istruttore e al collegio.

Art. 162-quinquies. - (*Rimessione al collegio e restituzione al giudice singolo*). - Il collegio al quale la causa è stata rimessa ai sensi degli articoli 187, 188 e 189, se ritiene che essa non è compresa tra quelle indicate nell'articolo 162-ter, la restituisce al giudice con ordinanza non impugnabile.

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 162-ter può essere fatta valere mediante l'impugnazione della sentenza soltanto dalla parte che abbia sollevato la relativa questione davanti al tribunale con l'istanza di cui ai commi seguenti.

L'istanza di rimessione della causa al collegio deve essere proposta immediatamente dopo che il giudice ha invitato le parti a procedere alla discussione della causa davanti a sè o ha fissato l'udienza successiva per la discussione della causa.

Se il giudice non ritiene di accogliere l'istanza di cui al comma precedente, la stessa è decisa dal collegio con ordinanza non impugnabile.

L'istanza di rimessione della causa al giudice singolo deve essere presentata al collegio prima di ogni altra difesa.

In caso di annullamento della sentenza per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 162-ter, restano valide le prove raccolte».

Art. 7.

1. Al titolo VI delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni e integrazioni, dopo l'articolo 204 è aggiunto il seguente:

«Art. 204-bis. - (*Composizione del tribunale per le cause pendenti*). - Il collegio rimane investito della cognizione delle cause che, alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica del codice, gli sono state rimesse ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile.

Per le altre cause pendenti, escluse quelle indicate nell'articolo 162-ter del codice, il giudice istruttore già designato è investito anche della decisione della causa».

Art. 8.

1. Nell'articolo 163-bis del codice di procedura civile il primo comma è sostituito dal seguente:

«Tra il giorno della citazione e quello della udienza di comparizione debbono intercorrere

termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di novanta se si trova all'estero».

Art. 9.

1. L'articolo 164 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 164. - (*Nullità della citazione*). - La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 163 ovvero è omessa o risulta assolutamente incerta l'esposizione dei fatti su cui si fonda la domanda. La citazione è altresì nulla se è stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge ovvero se manchi l'indicazione della data dell'udienza di comparizione.

La nullità è rilevata d'ufficio dal giudice.

Salvo quanto disposto nel comma successivo, la costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione.

La nullità della citazione per vizi attinenti ai requisiti stabiliti nei numeri 3 e 4 dell'articolo 103 non è sanata dalla costituzione del convenuto, salvo che quest'ultimo, attraverso l'esposizione delle proprie ragioni, abbia reso possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda e delle circostanze di fatto poste a fondamento di essa».

Art. 10.

1. L'articolo 166 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 166. - (*Costituzione del convenuto*). - Il convenuto deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno cinque giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell'articolo 163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo seguente con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione».

Art. 11.

1. L'articolo 167 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 167. - (*Comparsa di risposta*). - Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese, prendendo posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Se intende chiamare un terzo in causa deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e procedere ai sensi dell'articolo 269».

Art. 12.

1. All'articolo 168-bis del codice di procedura civile i commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

«Subito dopo la designazione del giudice il cancelliere iscrive la causa sul ruolo del giudice e gli trasmette il fascicolo.

Il giudice può spostare con decreto, da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni.

In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza. Restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione».

Art. 13.

1. L'articolo 171 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 171. - (*Mancata o ritardata costituzione*). - Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti il processo si estingue.

Se una delle parti si è costituita entro il termine a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167.

La parte che non si costituisce neppure alla prima udienza è dichiarata contumace, salva la disposizione dell'articolo 291».

Art. 14.

1. All'articolo 177 del codice di procedura civile è abrogato il numero 4 dell'ultimo comma.

Art. 15.

1. L'articolo 178 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 178. - (*Controllo e impugnabilità delle ordinanze*). - Le parti, senza bisogno di mezzi di impugnazione, possono riproporre nelle conclusioni precisate a norma dell'articolo 189 tutte le questioni già risolte con ordinanza revocabile.

L'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo, può essere impugnata dalle parti con reclamo al giudice che l'ha pronunciata ovvero al collegio nei casi previsti dall'articolo 162-ter.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza se questa è avvenuta in udienza alla presenza delle parti, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.

Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, un termine per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice o del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta.

Il giudice o il collegio provvedono in camera di consiglio con sentenza se respingono il reclamo, con ordinanza non impugnabile se l'accolgono».

Art. 16.

1. All'articolo 180 del codice di procedura civile sono abrogate le parole «rinviando

l'udienza di trattazione» contenute alla fine del comma primo.

Art. 17.

1. L'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 181. - (*Mancata comparizione delle parti*). - Se nessuna delle parti compare nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Se l'attore costituito non compare alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».

Art. 18.

1. L'articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 183. - (*Prima udienza di trattazione*). - Nella prima udienza di trattazione o in quella successiva stabilita a norma dell'ultimo comma del presente articolo, il giudice interroga liberamente le parti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione. La mancata comparizione personale delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione. Le parti hanno la facoltà di farsi rappresentare da un procuratore, legittimato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa e dotato del potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

Il giudice richiede alle parti i chiarimenti necessari e indica loro le questioni rilevabili di ufficio e quelle delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o

delle eccezioni proposte dal convenuto nella comparsa di risposta. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269 terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto.

Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande e le eccezioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.

Il giudice può fissare un termine perentorio non superiore a dieci giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni delle domande e delle eccezioni già proposte. Può altresì autorizzare ciascuna parte, su una richiesta, a replicare, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, alle domande ed eccezioni di cui al terzo comma o alle modifiche di cui al quarto comma. Con la stessa ordinanza il giudice deve fissare l'udienza di cui all'articolo seguente».

Art. 19.

1. L'articolo 184 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 184. - (*Deduzioni istruttorie*). - Salva immediata applicazione dell'articolo 187, il giudice istruttore, conclusa la prima udienza di trattazione, fissa l'udienza per l'esame dell'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova.

Tra il provvedimento di fissazione e la data della nuova udienza devono intercorrere non meno di trenta giorni.

Fino a quindici giorni prima dell'udienza le parti possono produrre documenti e richiedere l'assunzione di mezzi di prova sui fatti già allegati e su quelli anche non allegati che appaiono utili per la dimostrazione di esistenza o inesistenza dei primi.

Fino a cinque giorni prima dell'udienza le parti possono disconoscere le scritture private che non siano già autenticate, riconosciute o verificate, contestare le riproduzioni meccaniche e formulare prova contraria alle prove articolate dall'altra parte.

I termini di cui ai due commi precedenti sono perentori.

Ove, a seguito di rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 187 disposta nella prima

udienza, non sia emanata sentenza definitiva, le attività di cui al terzo e quarto comma devono essere compiute a pena di decadenza prima dell'udienza fissata dal collegio con l'ordinanza di rimessione della causa al giudice istruttore.

I termini perentori previsti dal terzo e quarto comma del presente articolo si applicano anche ove il giudice abbia autorizzato le parti a depositare memorie ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

All'udienza fissata ai sensi del primo comma, il giudice istruttore, indicati i mezzi di prova che ritenga di disporre d'ufficio e sentite le parti, fissa con ordinanza l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova che ritiene ammissibili e rilevanti.

Nel caso in cui vengano disposti mezzi di prova di ufficio, ciascuna parte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione ad essi. Nell'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice ammette, se ammissibili e rilevanti, i nuovi mezzi di prova e provvede alla loro assunzione insieme a quelli già ammessi o disposti».

Art. 20.

1. Dopo l'articolo 184 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 184-bis. - (*Limiti delle nuove deduzioni e produzioni*). - Durante l'ulteriore corso del giudizio, soltanto quando ricorrono gravi motivi sopravvenuti il giudice può autorizzare le parti a produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova o modificare le domande e le eccezioni già proposte.

Nel caso previsto dal comma precedente, il giudice, su richiesta dell'altra parte, assegna alla stessa un termine perentorio non superiore a dieci giorni per il deposito di memoria contenente le deduzioni istruttorie e di merito conseguenti alle nuove deduzioni e produzioni che sono state autorizzate.

Il comma precedente si applica anche nel caso che il giudice ritenga di disporre mezzi di prova d'ufficio successivamente all'udienza di cui all'articolo 184».

Art. 21.

1. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 185. - (*Tentativo di conciliazione*). - Il tentativo di conciliazione previsto nel primo comma dell'articolo 183 può essere rinnovato in qualsiasi momento dell'istruzione.

Quando le parti sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo».

Art. 22.

1. All'articolo 186 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il comma seguente:

«Non è ammessa la riserva per la pronuncia dei provvedimenti di cui agli ultimi due commi dell'articolo 183, e per l'autorizzazione di cui al terzo comma dell'articolo 269».

Art. 23.

1. Dopo l'articolo 186 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 186-bis. - (*Ordinanza per pagamento di somme*). - Il giudice istruttore, su istanza di parte, in ogni stato del processo dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite e di quelle per le quali ritenga il diritto accertato, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo ed è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui all'articolo 177, secondo comma, e 178, primo comma.

In caso di estinzione del processo l'ordinanza conserva la sua efficacia».

Art. 24.

1. L'articolo 187 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 187. - (*Provvedimenti del giudice*). - Il giudice, se ritiene che la causa sia matura

per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova invita le parti a procedere alla discussione della causa ovvero fissa un'udienza successiva per la discussione davanti a sè. Nei casi previsti dall'articolo 162-ter rimette le parti davanti al collegio.

Il giudice può provvedere analogamente affinché siano decise separatamente questioni preliminari di merito idonee a definire il giudizio ovvero questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali».

Art. 25.

1. L'articolo 188 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 188. - (*Attività istruttoria del giudice*). - Il giudice provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, provvede a norma dell'articolo precedente».

Art. 26.

1. L'articolo 189 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 189. - (*Precisazione delle conclusioni*). - Il giudice, quando invita le parti a procedere alla discussione o quando fissa l'udienza per la discussione della causa davanti a sè ovvero rimette le parti davanti al collegio per la discussione a norma degli articoli 187 e 188, invita le parti stesse a precisare le conclusioni che intendono sottoporre alla decisione.

Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nel caso previsto nel secondo comma dell'articolo 187».

Art. 27.

1. L'articolo 110 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è abrogato.

Art. 28.

1. L'articolo 190 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 190. - (*Comparsa conclusionali e memorie*). - Nel fissare l'udienza di discussione a norma degli articoli precedenti, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per il deposito di comparse conclusionali e un termine ulteriore per eventuali brevi memorie di replica.

In mancanza di indicazione, le comparse conclusionali devono essere depositate trenta giorni prima dell'udienza e le memorie di replica dieci giorni prima».

Art. 29.

1. All'articolo 208 del codice di procedura civile, il comma secondo è sostituito dal seguente:

«Il giudice provvede analogamente, anche d'ufficio, se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, salvo che ritenga di disporre l'assunzione d'ufficio ovvero che la parte comparsa richieda che la prova venga assunta ugualmente».

Art. 30.

L'articolo 225 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 225. - (*Decisione sulla querela*). - Sulla querela di falso pronuncia il giudice singolo, salvo che essa sia proposta in corso di causa nei procedimenti previsti dall'articolo 163-ter.

In questi ultimi procedimenti il giudice istruttore può rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui davanti a sè relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impegnato».

Art. 31.

1. All'articolo 268 del codice di procedura civile, il comma secondo è sostituito dal seguente:

«Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti alle altre parti, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio».

Art. 32.

1. L'articolo 269 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 269. - (*Chiamata di un terzo in causa*).
- Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'articolo 163-bis.

Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore, o al presidente del tribunale ove questi non sia stato ancora designato, lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. Il giudice istruttore, o il presidente, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.

Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, questi deve, a pena di decadenza chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, ove conceda l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore.

Le parti devono notificare la citazione al terzo entro il termine perentorio di dieci

giorni dalla comunicazione del decreto di cui al secondo comma, ovvero dalla autorizzazione di cui al comma precedente.

La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 166.

Nell'ipotesi prevista dal precedente terzo comma, restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma il termine eventuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 183 è fissato dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo, e i termini di cui all'articolo 184 decorrono con riferimento alla udienza successiva a quella di comparizione del terzo».

Art. 33.

1. L'articolo 271 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 271. - (*Costituzione del terzo chiamato*). - Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167 primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269».

Art. 34.

1. L'articolo 275 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 275. - (*Udienza di discussione*). - Il giudice singolo, udita la discussione della causa, può pronunciare sentenza dando pubblicamente lettura del dispositivo e di una sintetica indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; ma può anche riservarsi di deliberare la decisione depositando la sentenza in cancelleria entro i trenta giorni successivi.

All'udienza del collegio il giudice istruttore fa la relazione della causa, esponendo i fatti e le questioni.

Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione».

Art. 35.

1. Dopo l'articolo 281 del codice di procedura civile, è inserito l'articolo seguente:

«Art. 281-bis. - (*Disciplina per i giudici monocratici*). - Le norme stabilite negli articoli 277, 278, 279 e 280 si applicano anche al giudice singolo, se non è disposto altrimenti».

Art. 36.

1. L'articolo 282 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 282. - (*Esecuzione provvisoria*). - La sentenza appellabile è provvisoriamente efficace ed esecutiva tra le parti, salvo che il giudice, per particolari motivi, non disponga altrimenti».

Art. 37.

1. L'articolo 283 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 283. - (*Concessione o revoca dell'esecuzione provvisoria in appello*). - Se il giudice di primo grado ha disposto che la sentenza non abbia provvisoria efficacia ed esecutività, la parte interessata può chiedere la revoca di tale statuizione al giudice di appello con l'impugnazione principale o con quella incidentale.

Il giudice di appello, su istanza della parte interessata proposta con le stesse forme previste dal comma precedente, può escludere la provvisoria efficacia ed esecutività della sentenza di primo grado quando possa derivarne all'altra parte gravissimo danno. In tal caso l'esecuzione iniziata rimane sospesa.

La statuizione di cui al comma precedente può essere anche parziale».

Art. 38.

1. All'articolo 326 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La lettura in udienza del dispositivo e della indicazione dei motivi ai sensi dell'articolo

275 primo comma equivale, per le parti costituite, alla notificazione della sentenza, agli effetti della decorrenza dei termini per le impugnazioni».

Art. 39.

1. L'articolo 337 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337. - (*Sospensione dell'esecuzione e dei processi*). - L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 282, 283, 373, 401 e 407.

Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se la sentenza è impugnata».

Art. 40.

1. All'articolo 343 del codice di procedura civile, il comma primo è sostituito dal seguente:

«L'appello incidentale si propone a pena di decadenza nella comparsa di risposta all'atto di costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166».

Art. 41.

1. L'articolo 345 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 345. - (*Domande, eccezioni e prove nuove*). - Nel giudizio di appello non possono allegarsi fatti che non siano stati tempestivamente allegati nel giudizio di primo grado.

Non possono formularsi nuove eccezioni, anche se fondate su fatti già allegati, tranne che si tratti di eccezioni rilevabili anche d'ufficio.

Non possono proporsi nuove domande e se proposte devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono però domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonchè il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento, a meno che la parte

provi di non averli potuti utilizzare in primo grado per forza maggiore o per fatto dell'avversario».

Art. 42.

1. All'articolo 348 del codice di procedura civile il comma primo è sostituito dal seguente:

«L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini».

Art. 43.

1. L'articolo 350 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 350. - (*Trattazione*). - La trattazione dell'appello è collegiale.

Nella prima udienza di trattazione il collegio verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

Dichiara la contumacia dell'appellante, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti».

Art. 44.

1. L'articolo 351 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 351. - (*Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria*). - Sulle istanze previste nell'articolo 283 il collegio provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza di trattazione.

La parte, mediante ricorso al presidente del collegio, può chiedere che la decisione di cui al comma precedente sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione.

Il presidente del collegio, se riconosce che ricorrono giusti motivi di urgenza, fissa una udienza di comparizione delle parti davanti a sè, e decide con ordinanza modificabile o

revocabile su istanza di parte nella prima udienza di trattazione».

Art. 45.

1. L'articolo 352 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 352. - (*Decisione*). - Esaurita l'attività di cui ai due articoli precedenti, il collegio, ove non ritenga di provvedere ai sensi del successivo articolo 356, invita le parti alla discussione orale e quindi delibera la decisione.

Se lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine di dieci giorni per il deposito in cancelleria di note difensive».

Art. 46.

1. All'articolo 356 del codice di procedura civile, comma primo, le parole: «pronuncia ordinanza con la quale rimette le parti a udienza fissa davanti all'istruttore. Questi provvede a norma degli articoli 191 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti».

Art. 47.

1. L'articolo 357 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 48.

1. All'articolo 367 del codice di procedura civile, il comma primo è sostituito dal seguente:

«Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo con ordinanza non impugnabile qualora non ritenga manifestamente infondata la contestazione della giurisdizione».

Art. 49.

1. Dopo l'articolo 447 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 448. - (*Norme applicabili alle controversie in materia di locazione e di affitto*). - Le controversie di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3 sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.

Per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3 del secondo comma dell'articolo 8 è competente il giudice del luogo dove si trova la cosa. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.

Il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonchè la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.

Le sentenze di condanna di primo grado sono sempre provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d'appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecutività o l'esecuzione siano sospese quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno».

Art. 50.

1. Sono abrogati gli articoli 43, 44, 45, primo, secondo, terzo e quarto comma, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e l'articolo 5-bis della legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Art. 51.

1. L'articolo 667 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 667. - (*Passaggio al rito speciale*). - Pronunciati i provvedimenti previsti dai due

articoli precedenti, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426».

Art. 52.

1. Nel capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile, prima della sezione I è introdotta la seguente:

«Sezione 0I. - *Dei provvedimenti cautelari in generale.*

Art. 669-bis. - (*Forma della domanda*). - La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.

Art. 669-ter. - (*Competenza prima dell'inizio della causa di merito*). - Prima dell'inizio della causa di merito è competente il pretore del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.

Art. 669-quater. - (*Competenza in corso di causa di merito*). - Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice cui la causa è assegnata.

Se la causa pende davanti al conciliatore o al giudice straniero, la domanda si propone al pretore.

Art. 669-quinquies. - (*Competenza in caso di esercizio o trasferimento dell'azione civile nel processo penale*). - Se l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, la domanda per il rilascio delle misure cautelari civili previste dal presente capo è proposta dalla parte civile al giudice penale il quale provvede ai sensi degli articoli seguenti.

Nella fase istruttoria la domanda si propone al pretore competente e, nei giudizi di competenza del tribunale, al giudice istruttore sia in caso di istruzione formale che sommaria.

Nella fase degli atti preliminari del giudizio e in quella del dibattimento la domanda si propone al pretore o al presidente del tribunale competente.

Art. 669-sexies. - (*Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso, o di pendenza di giudizio arbitrale*). - Se la contro-

versia è oggetto di clausola compromissoria o di compromesso, o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al pretore del luogo in cui il procedimento cautelare deve essere eseguito.

Art. 669-septies. - (*Procedimento*). - Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.

Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a dieci giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a tre giorni per la notifica del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Art. 669-octies. - (*Provvedimento negativo*). - L'ordinanza di incompetenza o di rigetto non preclude la riproposizione della domanda.

Se è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.

La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

Art. 669-nonies. - (*Provvedimento di accoglimento*). - L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito.

Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti dalla sua comunicazione.

Art. 669-*decies*. - (*Durata*). - Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio fissato dal giudice ovvero se successivamente al suo inizio lo stesso si estingue, il provvedimento cautelare perde ogni efficacia.

In entrambi i casi il giudice che ha emesso il provvedimento, se non c'è contestazione, con ordinanza dichiara che il provvedimento ha perso efficacia e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente; in caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare i provvedimenti di cui all'articolo seguente in corso di causa.

Il provvedimento cautelare perde altresì ogni sua efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso il giudice anche d'ufficio, emana le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente.

Art. 669-*undecies*. - (*Revoca o modifica*). - Nel corso dell'istruzione il giudice della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze.

Art. 669-*duodecies*. - (*Attuazione*). - Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, di fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.

Art. 669-*terdecies*. - (*Cauzione*). - Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all'istante, valutata ogni

circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni».

Art. 53.

1. Sono abrogati gli articoli 672, 673, 680, 681, 682, 683, 688, secondo comma, 689, 690, 693 primo e secondo comma, 699, 701, 702 e 818, secondo comma, del codice di procedura civile.

Art. 54.

1. All'articolo 674 del codice di procedura civile le parole: «di convalida» sono sostituite con le parole: «di merito».

Art. 55.

1. All'articolo 678, secondo comma, del codice di procedura civile, sono abrogate le parole: «sulla convalida del sequestro e» nonchè le parole: «nel quale caso il pretore rimette le parti al giudice davanti al quale pende il giudizio di convalida. I due processi saranno riuniti e decisi con la stessa sentenza».

Art. 56.

1. All'articolo 703 del codice di procedura civile i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:

«Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 669-bis e seguenti».

Art. 57.

1. L'articolo 684 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 684. - (*Sostituzione del sequestro conservativo con cauzione*). - Il debitore può ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile la sostituzione del sequestro conservativo con idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato causa al

sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate».

Art. 58.

1. All'articolo 388, secondo comma, del codice penale sono abrogate le parole: «a difesa della proprietà, del possesso o del credito».